



Sicurezza Scuola

Condizioni Generali di Assicurazione

Edizione Giugno 2023



Polizza di Assicurazione vari rischi connessi alla Frequenza di istituti scolastici

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: AIG Europe S.A. – Rappresentanza generale per l'Italia Prodotto:

“Sicurezza scuola”

Data di ultimo aggiornamento: giugno 2023

Il DIP aggiuntivo danni pubblicato è l'ultimo disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

AIG Europe SA - Rappresentanza Generale per l'Italia

- Filiale italiana della società lussemburghese AIG Europe S.A. avente la sede legale in 35 D Avenue J.F. Kennedy, L-1855, Lussemburgo ed appartenente al gruppo AIG.
- Numero di iscrizione nell'Albo delle Imprese di assicurazione: I.00146 iscrizione del 16.3.2018
- Codice ISVAP impresa D947R
- Sede secondaria in Italia: Piazza Vetra n. 17, cap: 20123, Milano; C.F. 97819940152/P.I. 10479810961; REA Milano n. 2530954; tel. +39 02.36.90.1; sito internet: www.aig.co.it; e-mail: info.italy@aig.com; pec: insurance@aigeurope.postecert.it.
- Regime di operatività in Italia: libertà di stabilimento
- Autorità di vigilanza competente: autorità di vigilanza per il mercato assicurativo lussemburghese Commissariat Aux Assurances.

Quanto alla situazione patrimoniale di AIG Europe S.A. (AESA), si osserva quanto segue. Con effetto dal 1° dicembre 2018 AIG Europe Limited (AEL) ha dapprima trasferito le attività britanniche ad altra società del gruppo AIG avente sede nel Regno Unito. Successivamente, nello stesso giorno, AEL si è fusa per incorporazione in AESA.

Di seguito è pertanto riportata la situazione patrimoniale AESA: i dati sono relativi all'ultimo bilancio approvato, relativo al periodo: 1° dicembre 2021 - 30 novembre 2022

- L'ammontare del patrimonio netto di AIG Europe SA è pari a Euro 2.023,3 milioni, di cui la parte relativa al capitale sociale è pari a € 47,2 milioni e la parte relativa alle riserve patrimoniali ammonta a Euro 1.976,1 milioni;
- Requisito Patrimoniale Minimo (MCR) Euro 570,1 milioni;
- Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR) Euro 1.267,0 milioni;
- Fondi propri ammissibili alla loro copertura Euro 1.797,2 milioni per MCR e € 2.137,2 milioni per SCR;

L'indice di copertura dei requisiti patrimoniali, come rapporto tra Fondi propri ammissibili e Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari al 315,22% (fondi ammissibili verso MCR) o 168,68% (fondi ammissibili verso SCR); la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) si può consultare collegandosi al link <https://www.aig.lu/en/about-aig>

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. 2530954 - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy, 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

Al contratto di applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

ESTENSIONI

Sezione II – Responsabilità Civile

<u>Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) – garanzia base</u>	✓ <u>Colpa grave e fatti dolosi</u>: l'assicurazione è operante anche nel caso sussista negligenza, imprudenza o colpa grave, nonché per la responsabilità civile che possa derivare al Contraente/Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere a norma di legge. L'assicurazione comprende altresì l'esercizio di tutte le attività complementari, preliminari, accessorie, commerciali, assistenziali, sportive e ricreative.
<u>Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro subordinato</u>	✓ <u>Malattie Professionali</u>: la presente estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza ed è prestata nell'ambito dell'assicurazione R.C.O.
<u>(RCO) – garanzia base</u>	✓ <u>Danno biologico</u>: l'assicurazione vale anche per gli infortuni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, e successive modificazioni e/o integrazioni, cagionati ai prestatori di lavoro sopra indicati per morte, o lesioni personali di cui l'Assicurato sia responsabile ai sensi del Codice Civile. La validità dell'assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. ✓ <u>Responsabilità Civile personale dei dipendenti</u>: quanto previsto con i precedenti punti A) e B), si intende esteso alla responsabilità civile personale dei prestatori di lavoro subordinati dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a Terzi o fra di loro nello svolgimento delle relative mansioni professionali.
<u>Estensioni diverse</u>	✓ <u>Responsabilità Personale “culpa in educando e in vigilando”</u>. ✓ <u>Responsabilità Civile degli addetti al servizio di sicurezza e salute dei lavoratori</u>. ✓ <u>Prestatori d'opera</u>. ✓ <u>Prestatori d'opera utilizzati in affitto (C.D. Somministrazione lavoro)</u>: sono compresi sia i danni subiti da tali prestatori d'opera che quelli provocati a Terzi inclusi i dipendenti dell'Assicurato. È comunque garantita l'azione di rivalsa esperita dall'INPS e/o dall'INAIL ai sensi dell'articolo 1916 Cod. Civ. ✓ <u>Pedibus - Bicibus - Responsabilità Civile personale degli alunni in itinere</u>: la Società si obbliga a tenere indenne ciascun Allievo Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà, per danni involontariamente cagionati

	a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali durante il tragitto casa - scuola e viceversa, per il tempo necessario a compiere il percorso anche effettuato e mezzo pedibus e Bicibus, prima e dopo l'orario delle lezioni. ✓ Danni a mezzo sotto carico e scarico. ✓ Committenza generica ✓ Committenza auto: l'Assicurazione comprende la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi dell'art. 2049 del Cod. Civ., per danni cagionati a Terzi da suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori, motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per le lesioni personali cagionate alle persone trasportate. ✓ Danni a cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori presso terzi. ✓ Danni da sospensione o interruzioni di attività. ✓ Danni da incendio. ✓ Scambi culturali: la polizza è estesa alla responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato e conseguentemente i genitori, il tutore o chi ne esercita la patria potestà per danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamento a cose ed animali durante la partecipazione a scambi culturali, gemellaggi ed iniziative analoghe, limitatamente alla durata di tali attività. ✓ Gestione di Mense, Bar e Distributori automatici – Somministrazione Cibo e Bevande
--	---

Sezione III - Infortuni

<u>Garanzie base di polizza</u>	✓ un indennizzo in caso di Morte da Infortunio o Morte Presunta; ✓ un indennizzo in caso di Invalidità permanente da Infortunio; ✓ un indennizzo in caso di Recupero Sperato a seguito di un periodo di coma; ✓ il rimborso delle spese mediche a seguito di infortunio; ✓ il rimborso delle spese e cure odontoiatriche ed ortodontiche; ✓ il rimborso delle spese e cure oculistiche; ✓ il rimborso delle spese per l'acquisto di apparecchi acustici; ✓ il rimborso delle spese aggiuntive legate all'Infortunio; ✓ una diaria da ricovero; ✓ una diaria giornaliera in caso di degenza diurna in Day hospital o Day Surgery; ✓ diaria giornaliera in caso di gesso o immobilizzazione; ✓ un indennizzo a titolo di rimborso spese in caso di danni estetici al viso; ✓ un rimborso spese per le lezioni private di recupero; ✓ il rimborso delle spese di accompagnamento e trasporto dell'Assicurato dalla propria abitazione(o dalla scuola) all'Istituto di Cura e viceversa; ✓ un indennizzo in caso di perdita dell'anno scolastico a causa dell'Infortunio; (p) un indennità da assenza dalle lezioni a seguito di un Infortunio; ✓ una borsa di studio per il completamento degli studi in caso di morte dei genitori dell'Assicurato a seguito di Infortunio; ✓ il rimborso delle spese di trasporto da casa a scuola e viceversa a seguito di gessatura o applicazione di apparecchi protesici agli
--	--

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

	- arti inferiori; ✓ una diaria giornaliera al genitore dell'Assicurato qualora lo stesso si debba assentare dal lavoro per assistere un l'Assicurato a seguito di Infortunio; ✓ le rette dei corsi a cui era iscritto l'Assicurato a cui lo stesso non può partecipare a causa dell'Infortunio; ✓ un'indennità in caso di Invalidità Permanente da poliomielite, meningite cerebro-spinale; ✓ un'indennità in caso di Invalidità Permanente da AIDS-Epatite Virale; ✓ un indennizzo forfettario per poliomielite e meningite cerebro-spinale; ✓ un indennizzo forfettario in caso di contagio accidentale da Virus H.I.V. – Epatite Virale.
<u>Infortuni – estensioni base</u>	✓ Malore. ✓ Colpi di sole e Punture di insetti. ✓ Negligenza grave. ✓ Tumulti popolari. ✓ Forze della natura e contatto con corrosivi. ✓ Rapina ✓ Ernie e sforzi muscolari. ✓ Infortuni aeronautici. ✓ Guida di ogni mezzo di locomozione. ✓ Esercizio di ogni attività sportiva.
<u>Estensioni diverse</u>	✓ <u>Rischio Guerra</u>: l'assicurazione vale anche per gli infortuni che l'Assicurato subisca in conseguenza di atti di guerra. ✓ <u>Calamità naturali – Terremoti, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche</u>: a parziale deroga dell'Art. 1912 del C.C., l'assicurazione è estesa agli infortuni causati da movimenti tellurici, inondazioni, alluvioni, eruzioni vulcaniche. ✓ <u>Eventi catastrofali</u>. ✓ <u>Rischio in itinere - Pedibus – Bicibus</u>: la garanzia è operante per tutti gli Assicurati durante i trasferimenti connessi allo svolgimento delle attività assicurate
<u>Sezione IV – Assicurazione Assistenza – Spese Mediche – Bagaglio – Annullamento Gite – Assicurazione assistenti di lingua straniera</u>	
<u>Assistenza – “Assistenza a scuola o presso le sedi ove vengono svolte le attività scolastiche”</u>	La Società, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato durante la permanenza nell'istituto scolastico o nelle sedi ove vengono svolte le attività, tramite la Centrale Operativa organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: ✓ <u>Consulenza medica telefonica 24h su 24;</u> ✓ <u>Invio medico;</u> ✓ <u>Trasporto in ospedale;</u> ✓ <u>Comunicazioni urgenti ad un familiare;</u> ✓ <u>Assistenza Psicologica a Scuola.</u>
<u>Assistenza – “Assistenza in viaggio”</u>	La Società, in caso di malattia o infortunio dell'Assicurato in viaggio, tramite la Centrale Operativa, organizza ed eroga, 24 ore su 24, le seguenti prestazioni: ✓ <u>Consulenza medica – telefonica 24h su 24h.</u> ✓ <u>Invio medico.</u>

	✓ <u>Trasporto in ambulanza.</u> ✓ <u>Collegamento continuo con il centro ospedaliero.</u> ✓ <u>Invio medicinali all'estero.</u> ✓ <u>Trasporto rientro sanitario.</u> ✓ <u>Prolungamento del soggiorno</u> ✓ <u>Rientro del convalescente.</u> ✓ <u>Rientro di un compagno di viaggio.</u> ✓ <u>Familiare accanto</u> ✓ <u>Rientro di minori.</u> ✓ <u>Rientro anticipato.</u> ✓ <u>Trasferimento/rimpatrio della salma.</u> ✓ <u>Spese funerarie.</u> ✓ <u>Anticipo denaro.</u> ✓ <u>Trasmissione messaggi urgenti.</u> ✓ <u>Traduzione cartella clinica.</u> ✓ <u>Interprete</u>
--	--

<u>Assicurazione assistenti di lingua straniera</u>	✓ <u>Assicurazione Spese Mediche da malattia in Viaggio:</u> la presente copertura viene fornita per tutti i sinistri occorsi agli Assicurati di Lingua straniera durante la loro permanenza in Italia, anche se non connessi allo svolgimento della loro attività professionale. ✓ <u>Rimpatrio Sanitario:</u> qualora il servizio medico della Centrale Operativa consigli, a seguito di infortunio o malattia improvvisa dell'Assicurato occorsi il soggiorno in Italia, il trasporto sanitario dello stesso, previa analisi del quadro clinico e d'intesa con il medico curante sul posto, la Centrale Operativa organizzerà: - il trasferimento sanitario presso una struttura medica adeguata più vicina; - il rimpatrio sanitario nel paese d'origine se le sue condizioni lo permettono e lo richiedono; - la necessaria assistenza durante il trasporto con personale medico e paramedico.
--	---

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO

Sezione V – Tutela Giudiziaria

<u>Garanzie aggiuntive</u>	✓ <u>Sicurezza sul lavoro.</u> ✓ <u>Igiene dei Prodotti Alimentari – Direttiva CEE 93/43 E 96/93.</u> ✓ <u>Smaltimento Rifiuti Solidi – Legge Ronchi.</u> ✓ <u>Tutela Della Privacy D.Lgs. 196/2003.</u> ✓ <u>Spese non riconosciute congrue dall'Avvocatura dello Stato.</u> ✓ <u>Sanzioni Amministrative di Vario genere</u> ✓ <u>Consulenza Giuridica.</u> ✓ <u>Tutela Giudiziaria della Circolazione.</u> ✓ <u>Soccorso Stradale – Per Revisori dei conti e Dipendenti in missione.</u>
-----------------------------------	---

Sezione XI – Condizioni aggiuntive

<u>Diaria da ricovero malattia</u>	In caso di ricovero in ospedale o casa di cura a seguito di malattia respiratoria insorta per la prima volta in epoca non anteriore al 14esimo giorno da quello in cui ha avuto inizio la garanzia di polizza, la Società
---	---

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.
Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

	paga all'Assicurato la somma giornaliera garantita per tutta la durata della degenza ma con il limite massimo di 30 (trenta) giorni per ciascun ricovero. La malattia respiratoria deve essere insorta a seguito delle attività didattiche in presenza assicurate in polizza. Il pagamento sarà effettuato dall'Impresa a partire dal terzo giorno di ricovero e indipendentemente da ogni altra assicurazione pubblica o privata di cui eventualmente fruisca l'Assicurato, dietro presentazione di un certificato dal quale risulti la durata del ricovero e la descrizione della malattia respiratoria, nonché dell'ulteriore documentazione meglio descritta in polizza. Nel caso in cui le autorità sanitarie competenti prescrivano nella lettera di dimissioni la prosecuzione delle terapie presso il domicilio dell'assicurato con obbligo di assoluto riposo e isolamento, i giorni di terapia presso il domicilio dell'assicurato saranno conteggiati come equivalenti al ricovero.
<u>Prestazioni di Assistenza – Assistenza Scuola – DOC 24</u>	L'Assicuratore garantisce le seguenti prestazioni: -per l'Istituto: ✓ <u>Consulto telefonico/in videochiamata immediato con Medico Centrale Operativa nel momento di rilevazione stato febbrile dell'assicurato;</u> ✓ <u>Consulto medico telefonico o in video conferenza per Emergenza Sanitaria da Malattia Respiratoria</u> - per gli studenti e il personale scolastico: ✓ <u>Consulto telefonico con il Servizio Medico della Centrale Operativa;</u> ✓ <u>Video consulto generico con il Servizio Medico della Centrale Operativa/Medico di Famiglia/Medico del lavoro;</u> ✓ <u>Consulto medico telefonico o in video conferenza per Emergenza Sanitaria da Malattia Respiratoria;</u> ✓ <u>Tele-monitoraggio dei parametri vitali e Alert Medico;</u> ✓ <u>Consulto medico in videochiamata/telefono a seguito di Alert;</u> ✓ <u>Invio Medico generico a domicilio;</u> ✓ <u>Consegna farmaci;</u> ✓ <u>Trasporto in ambulanza;</u> ✓ <u>Gestione dell'appuntamento;</u> ✓ <u>Cartella Medica online Medical Passport;</u> ✓ <u>Localizzazione GPS in caso di videochiamata o alert medico;</u> ✓ <u>Cerca farmaco & Trova farmacia;</u> ✓ <u>Accesso al network ICC – Italia;</u> Inoltre, a seguito di ricovero ospedaliero per Malattia Respiratoria ai sensi di polizza la Società mette a disposizione per un massimo di 30 giorni successivi alle dimissioni un servizio di “concierge” per reperire i seguenti servizi, qualora fosse possibile in ottemperanza alle disposizioni delle autorità sanitarie competenti: - Invio collaboratrice domestica; - Invio baby sitter; - invio dog sitter; - invio spese casa; - Accompagnamento minore a scuola per ricovero del genitore; Si prega di far riferimento alle condizioni di polizza per una descrizione esaustiva del contenuto della garanzia

 Che cosa NON è assicurato?	
<u>Sezione II – Responsabilità Civile</u>	
<u>Estensioni Diverse</u>	La garanzia “Responsabilità Civile dei addetti al servizio di sicurezza e salute dei lavoratori” non comprende: × Le sanzioni civili, multe, ammende inflitte a seguito dell’inosservanza delle disposizioni di legge
<u>Persone non considerate terzi</u>	<u>Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione RCT:</u> × il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; × le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio.
<u>Sezione IV – Assicurazione Assistenza – Spese Mediche – Bagaglio – Annullamento Gite – Assicurazione assistenti di lingua straniera</u>	
<u>Spese mediche - “Spese mediche da malattia in viaggio”</u>	<u>Sono escluse le spese sostenute:</u> × dopo il termine del viaggio, cioè al rientro dell’Assicurato alla propria residenza; × per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere nonché le spese per cure dentistiche; × per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di apparecchi protesici, per cure infermieristiche, termali e dimagranti; × per cure di carattere estetico, salvo gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio; × verificatosi nel corso della copertura.
<u>Spese mediche - “grandi interventi chirurgici”</u>	<u>Sono escluse le spese sostenute:</u> × qualora l’Assicurato non abbia denunciato alla Società, direttamente o tramite terzi, l’avvenuto sinistro; × per interventi chirurgici non presenti nell’elenco “Grandi interventi”; × per cura o eliminazione di difetti fisici o malformazioni congenite, per applicazioni di carattere estetico, per acquisto e/o applicazione di apparecchi protesici, occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e ortodontici conseguenti al ricovero per “Grande Intervento”; × per le visite, le cure infermieristiche, fisioterapiche e dentarie conseguenti a ricoveri per “Grandi Interventi
<u>Assicurazione bagaglio</u>	<u>Sono esclusi:</u> × i corredi foto-cine-ottici affidati a terzi (albergatori, vettori ecc.); × i beni che non risultano indicati nella denuncia sporta alle Autorità competenti; × i beni di consumo (intendendosi per tali, a puro titolo

	esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette) nonché i beni acquistati durante il viaggio salvo gli acquisti di prima necessità sostenuti per il fabbisogno personale in conseguenza di sinistro risarcibile a termini di polizza; × i beni consegnati ad impresa di trasporto o di spedizioni quando questi non viaggiano insieme all'Assicurato.
<u>Assicurazione assistenti di lingua straniera temporaneamente in Italia</u>	Sono escluse dalla garanzia "Spese mediche da malattia in Viaggio" le spese sostenute: × per spese per occhiali, lenti a contatto, apparecchi ortopedici e protesi in genere; × per interventi a carattere estetico o per eliminazione di difetti e/o malformazioni congenite e/o cure fisioterapiche e/o termali e dimagranti e/o cure infermieristiche e/o cure dentarie (fatte salve quelle sopra specificate); × per interventi o ricoveri conseguenti a malattie preesistenti; × per ricoveri per effettuare ricerche, analisi rituali o periodiche (check up) non determinate quindi da sinistro indennizzabile; × per cure riabilitative, fisioterapiche, idropiniche, dietetiche e termali, i trattamenti terapeutici di agopuntura, nonché l'eliminazione di difetti fisici congeniti o malformazioni preesistenti alla stipulazione della polizza; × per stati di gravidanza oltre il 6° mese, parto, puerperio o interruzioni volontarie di gravidanza; × per prestazioni sanitarie e cure per infertilità, sterilità maschile e femminile, fecondazione assistita e simili, impotenza; × conseguenti a tentativi di suicidio; × connesse a delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato; × connesse ad atti volontari di autolesionismo dell'Assicurato o quando questo si trovi in stato di incapacità di intendere o di volere da esso procurato; × infortuni causati all'Assicurato da etilismo, abuso di psicofarmaci, uso di stupefacenti o allucinogeni, a meno che l'uso di psicofarmaci, stupefacenti o allucinogeni sia stato prescritto a scopo terapeutico e sempre che detta prescrizione non sia collegabile a stati di dipendenza × sinistri connessi alla partecipazione ad attività sportive svolte a titolo professionale e relativi allenamenti; × atti di guerra, servizio militare, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un Paese in pace alla sua partenza); × infortuni o causati da guerra anche non dichiarata o insurrezioni e atti di terrorismo o sabotaggio a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva; × connesse a scioperi, sommosse, tumulti popolari, vandalismo a cui l'Assicurato abbia preso parte attiva; × eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; × visite di controllo, esami clinici e/o diagnostici sostenuti in Italia in conseguenza di malattie e/o infortuni occorsi all'estero; × prestazioni sanitarie non riconosciute dalla medicina ufficiale nonché quelle non effettuate da medici o paramedici abilitati all'esercizio dell'attività professionale;

	✗ malattie, malformazioni, stati patologici e infortuni verificatisi prima della data di decorrenza della copertura e già diagnosticati in tale data all'Assicurato; ✗ le malattie o gli infortuni che, in generale, non impediscano all'Assicurato la continuazione del soggiorno; ✗ dopo il termine del viaggio, cioè al rientro dell'Assicurato alla propria residenza; ✗ i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto. ✗ È escluso il rimborso di qualsiasi spesa sostenuta a causa di malattie preesistenti alla data di decorrenza del contratto. <u>Sono escluse dalla garanzia "Rimpatrio Sanitario":</u> ✗ tutte le malattie preesistenti alla data di sottoscrizione della copertura; ✗ le infermità o lesioni che, a giudizio del servizio medico della Centrale Operativa, possono essere curate sul posto; ✗ le infermità o lesioni che non precludano all'Assicurato la continuazione del viaggio o del soggiorno; ✗ le malattie infettive, nel caso in cui il trasporto implichi violazione di norme sanitarie nazionali o internazionali; ✗ tutti i casi in cui l'Assicurato o i familiari dello stesso sottoscrivessero volontariamente le dimissioni contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale fosse ricoverato ✗ i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto. ✗ tutte le spese diverse da quelle indicate.
--	---

Sezione VIII – Assicurazione Kasko Lenti e Montature ed effetti personali a scuola

<u>Delimitazioni / Esclusioni base</u>	La Società non indennizza l'Assicurato per i danni: ✗ alle attrezzature professionali; ✗ agli oggetti di metallo prezioso, pietre preziose e pellicce, nel caso in cui non siano indossati; ✗ alle apparecchiature fotocinetiche e loro accessori; ✗ ai beni di consumo, intendendosi per tali, a mero titolo esemplificativo, creme, profumi, bevande, medicinali, sigarette.
---	--

Per ulteriori limitazioni o esclusioni, si rimanda alle Condizioni di Polizza e alle definizioni in esse contenute.



Ci sono limiti di copertura?

Sezione II – Responsabilità Civile

<u>RCO</u>	La garanzia "malattie professionali" non vale: ! per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile; ! per le malattie professionali conseguenti: a) alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; b) alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o
-------------------	--

	contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali dell'impresa; ! per le malattie professionali che si manifestino dopo dodici mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro; ! per i lavoratori interinali; ! per le malattie provocate da molestie morali o psico-fisiche nell'ambiente di lavoro.
<u>Esclusioni generali</u>	L'Assicurazione non comprende i danni: ! derivanti dalla proprietà, possesso ed uso di natanti e di aeromobili; ! derivanti da spargimento di acque o rigurgiti di fogne; ! cagionati da veicoli a motore in genere per i quali, in conformità alle norme disciplinate dal Codice delle Assicurazioni Private adottato con D.Lgs. n. 209 del 7.9.2005 e successive modifiche ed integrazioni relativamente alla Assicurazione Obbligatoria RCA di tutti i mezzi a motore, l'assicurazione deve essere prestata con polizza Responsabilità Civile Veicoli a Motore; ! i danni derivanti direttamente e/o indirettamente da asbesto. ! derivanti da responsabilità professionali e mediche; ! già oggetto di indennizzo nell'ambito della sezione VIII – Assicurazione Kasko Lenti e Montature a scuola ed effetti personali a scuola
<u>Sezione III – Infortuni</u>	
<u>Garanzia “rimborso spese e cure odontoiatriche ed ortodontiche”</u>	Nel caso in cui, per l'età giovanile dell'Assicurato, non sia possibile l'applicazione della prima protesi entro tre anni dalla data dell'infortunio, l'Assicurato potrà chiedere che vengano rimborsate, una sola volta, ora per allora, le spese riconosciute necessarie, sino ad un Massimo di euro 1.500,00 per sinistro.
<u>Limiti di età</u>	Al compimento del 75 anno di età, gli indennizzi previsti dalla presente sezione si intendono ridotti del 50%.
<u>Sezione IV – Assicurazione Assistenza – Spese Mediche – Bagaglio – Annullamento Gite – Assicurazione assistenti di lingua straniera</u>	
<u>Le garanzie “in viaggio” non sono operanti nei seguenti casi</u>	! nei casi in cui il viaggio sia stato intrapreso contro il parere di un Medico o con patologie in fase acuta o con lo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici; ! nei casi in cui l'Assicurato disattenda le indicazioni della Centrale Operativa ovvero se si verificano le dimissioni volontarie dell'Assicurato contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale si trova il ricoverato; ! per malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puerperio; ! in ogni caso le garanzie non sono operanti se l'intervento di assistenza non sia stato preventivamente autorizzato dalla Centrale Operativa.

<u>Assicurazione “Bagaglio”</u>	La garanzia non è operante per i danni: ! determinati o agevolati da dolo, colpa grave, negligenza od incuria dell’Assicurato, di suoi familiari, di suoi dipendenti o di altre persone che agiscono per lui; ! subiti in occasione di un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità Pubblica competente; ! derivanti od imputabili a rotture, danneggiamenti, dall’aver dimenticato, smarrito o perduto un oggetto; ! causati alle attrezzature sportive durante il loro utilizzo; ! verificatisi quando: - il veicolo incustodito non sia stato regolarmente chiuso a chiave ed il bagaglio non sia stato riposto, per l'auto, nell'apposito bagagliaio debitamente chiuso a chiave; - il veicolo non sia stato parcheggiato, durante le ore notturne, dalle ore 20.00 alle ore 07.00, in una pubblica autorimessa custodita ed a pagamento; - il bagaglio si trovi a bordo di motoveicoli ancorché riposto nell'apposito bagagliaio chiuso a chiave; ! verificatisi durante il soggiorno in campeggio; ! di cui non sia prodotta una copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento.
<u>Garanzie “Annullamento Gite”</u>	La garanzia non è operante per rinunce dovute a: ! ricoveri od interventi sanitari che siano la conseguenza diretta di situazioni patologiche note all’Assicurato alla data di inizio della copertura e/o le loro conseguenze, ricadute o recidive; ! malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio; ! aborto volontario; ! malattie correlate a sindrome da immunodeficienza acquisita; ! viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un’Autorità Pubblica competente; ! viaggio intrapreso allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici; ! epidemie aventi caratteristica di pandemia, di gravità e virulenza tale da comportare una elevata mortalità ovvero da richiedere misure restrittive al fine di ridurre il rischio di trasmissione alla popolazione civile; ! quarantene; ! abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; ! reati dolosi commessi o tentati dall’Assicurato, salvo il caso di atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa; ! suicidio od il tentato suicidio; ! esercizio, anche occasionale, dei seguenti sport: atletica pesante con la sola esclusione della pratica del body building che pertanto si deve intendere ricompreso in garanzia, pelota, alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai senza accompagnatore di guida qualificata, salti dal trampolino con sci o idrosci, guidoslitta, caccia a cavallo, immersioni con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere, speleologia; ! partecipazione a corse o gare sportive e/o in generale a qualsiasi attività sportiva avente carattere

	professionistico o semiprofessionistico, tra le altre: gioco del calcio, automobilismo (salvo quelle di regolarità e le gimcane), motociclismo, motonautica, ippica, ecc., e relative prove ed allenamenti.
--	---

Sezione V – Tutela giudiziaria

<u>Garanzia aggiuntiva</u> <u>“Tutela giudiziaria</u> <u>della circolazione”</u>	Le garanzie della circolazione non sono operanti se: ! Il conducente non è abilitato alla guida; ! il veicolo guidato dall’assicurato non è coperto da polizza RCA obbligatoria; ! il conducente ha commesso illecito in stato di ubriachezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti; ! la controversia ha per oggetto danni derivanti dalla partecipazione a gare o competizioni sportive.
---	---

<u>Garanzia aggiuntiva</u> <u>“Soccorso Stradale –</u> <u>Per Revisori dei conti e</u> <u>Dipendenti in missione”</u>	L’assicurazione non comprende i sinistri: ! determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell’Assicurato (o, se l’Assicurato e/o il Contraente non sono persone fisiche, dei legali rappresentanti e/o soci a responsabilità illimitata) delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti, delle persone incaricate della guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ! verificatisi in conseguenza di: atti di guerra, insurrezioni, occupazione militare o invasione, confisca, requisizione, distruzione o danneggiamento per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l’Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi: verificatisi in conseguenza di: tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo, atti vandalici; ! verificatisi in conseguenza di: sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; ! avvenuti in conseguenza di: terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d’aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine; ! verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare e competizioni sportive o alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento di gara; ! verificatisi durante la circolazione del veicolo al di fuori della rete stradale pubblica di viabilità ordinaria (percorsi fuoristrada).
--	---

Sezione VI – Corpi Veicoli Terrestri Assicurazione Kasko Revisori

<u>Corpi veicoli terrestri</u>	l’Assicurazione non vale se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge. La Società non indennizza l’Assicurato per i danni: ! determinati da dolo o colpa grave dell’Assicurato, del conducente o dei trasportati; ! cagionati da materiali o animali trasportati sul veicolo; ! subiti a causa di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano salvo quanto garantito all’Art. 78 di Polizza; ! avvenuti durante la partecipazione a corse o gare e relative prove. ! avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni,
---------------------------------------	--

AIG Europe S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia - Piazza Vetra n. 17 - 20123 Milano

Tel: +39 02 36901, Fax: +39 02 3690222, www.aig.co.it - Registro Imprese Milano / C.F. 97819940152 - P.I. 10479810961 - REA Milano n. 2530954

Sede Secondaria di AIG Europe S.A. - Registrata in Lussemburgo con il numero R.C.S. B 218806.

Sede legale: Avenue John F. Kennedy n. 35D, L-1855 Lussemburgo - Capitale Sociale Euro 47.176.225

insurrezioni, e sviluppo comunque insorto, controllo o meno, di energia nucleare o di radioattività.

Sezione VII – Corpi Veicoli Terrestri assicurazione Kasko Dipendenti in missione

Corpi veicoli terrestri

! l'Assicurazione non vale se il veicolo è guidato da persona non munita di regolare patente o mancante di altri requisiti prescritti dalla legge.
La Società non indennizza l'Assicurato per i danni:
! determinati da dolo o colpa grave dell'Assicurato, del conducente o dei trasportati;
! cagionati da materiali o animali trasportati sul veicolo;
! subiti a causa di traino attivo e passivo, nonché di manovre a spinta o a mano;
! avvenuti durante la partecipazione a corse o gare e relative prove;
! avvenuti in occasione di atti di guerra, occupazioni militari, invasioni, insurrezioni, e sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
! conseguenti a furto o rapina del veicolo;
! verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, di terrorismo, atti vandalici;
! avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine.

Sezione VIII – Assicurazione Kasko Lenti e Montature ed effetti personali a scuola

Delimitazioni / esclusioni base

La Società non indennizza l'Assicurato per i danni:
! derivanti da smarrimento, perdita del bene;
! i sinistri verificatisi durante il tragitto dall'abitazione (intendendosi per tale l'abitazione dell'Allievo/Studente o di persone che abbiano in custodia, sia pure temporaneamente, l'Assicurato medesimo) alla struttura (scuola o altro) e viceversa (rischio in itinere).
! i danni causati dalla caduta di perle o pietre preziose dalla loro incastonatura.

Sezione IX - Elettronica

Esclusioni base

La Società non indennizza l'Assicurato per i danni:
! causati con dolo dell'Assicurato o del Contraente, mentre sono invece garantiti i danni determinati da colpa grave dell'Assicurato e delle persone di cui deve rispondere a norma di Legge nonché da dolo dei propri dipendenti;
! di deperimento, logoramento, corrosione, ossidazione che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici;
! per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate;
! verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi

	in occasione di traslochi e trasferimenti salvo quanto previsto all'art. 103; ! dovuti all'inosservanza delle prescrizioni per la manutenzione e l'esercizio indicate dal costruttore e/o fornitore; ! meccanici ed elettrici, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettrici dell'impianto assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e dell'identificazione di difetti) la cui riparazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica della Casa costruttrice, o di Organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato. ! di natura estetica che non siano connessi con danni indennizzabili; ! attribuiti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza; ! ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle cose assicurate; ! causati da atti di guerra, anche civile con o senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, furti, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, atti vandalici. ! causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, frane e/o cedimenti del terreno, valanghe e slavine. ! danni diretti ed anche consequenziali, compresi spese, costi e perdite causati da, dovuti a, derivanti da o verificatisi da virus informatici che distruggano, corrompano, alterino, distorcano qualsiasi data, codice, programma, software o provochino malfunzionamento dell'hardware e del software stesso. ! diretti, indiretti anche consequenziali compresi spese, costi e perdite causati da, dovuti a, derivanti da o verificatisi da attacchi di pirateria informatica, comunque e da chiunque perpetrata, che distruggano, corrompano, alterino, distorcano qualsiasi data, codice, programma, software o provochino malfunzionamento dell'hardware e del software stesso. ! da smarrimenti o ammanchi constatati in sede di inventario.
--	---

Sezione X – Furto Portavalori

<u>Delimitazioni /</u> <u>Esclusioni base</u>	La Società non indennizza l'Assicurato per i danni: ! avvenuti in occasione di atti di guerra (dichiarata o non) anche civile, atti di ostilità, colpi di stato, esplosioni di armi militari, utilizzo di armi di distruzione di massa (nucleari, chimiche, biologiche), insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazioni militari, invasioni, atti dolosi compresi quelli di terrorismo o sabotaggio; ! avvenuti in conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, tempeste, trombe d'aria, uragani, mareggiate, cicloni, tifoni, smottamenti o cedimenti del terreno, frane, valanghe, slavine, caduta di neve, di ghiaccio e di grandine; ! ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o allucinogeni; ! determinati da dolo dell'Assicurato.
--	---

<u>Massimale e franchigie</u>	! L'impegno dell'impresa è rapportato ai massimali e, se previste, alle somme assicurate applicabili. Possono inoltre essere applicabili franchigie/scoperti e sottolimiti. Massimali, somme assicurate, franchigie, scoperti e sottolimiti sono concordati con il contraente e formalizzati nelle Condizioni di Polizza oppure nel certificato di assicurazione.
<u>Sezione XI – Condizioni aggiuntive</u>	
<u>Esclusioni Diaria da Ricovero Malattia</u>	Questa garanzia non è valida: a) per i casi di gravidanza, parto, aborto e per malattie agli organi genitali femminili di riproduzione; b) per esami medici periodici o di controllo, per cure e protesi dentarie, per cure fisioterapiche, pronto soccorso, chirurgia plastica, per malattie veneree e sifilide, per anomalie congenite e alterazioni da esse determinate o derivate, per malattie mentali o del sistema nervoso, per cure del sonno; c) per i casi di autolesionismo e suicidio tentati o consumati; d) per malattie determinate da: guerra, invasioni, ostilità od operazioni di guerra (anche in caso di guerra non dichiarata), rivolte, tumulti popolari, guerra civile, rivoluzioni, insurrezioni, leggi marziali, stato d'assedio, quarantena, armi o strumenti che impieghino scissione dell'atomo o energia radioattiva sia in periodo di pace che di guerra; e) durante il servizio militare, sia in caso di leva che di richiamo a qualsiasi titolo; f) per i ricoveri determinati da condizioni patologiche precedenti alla sottoscrizione della polizza, croniche o recidivanti; g) per i casi di sindrome da immunodeficienza acquisita. h) per le malattie derivanti direttamente o indirettamente, indipendentemente da ogni causa che possa avervi contribuito, da qualsiasi esposizione o contaminazione chimica o biologica che sia conseguenza di un atto di terrorismo. i) In caso di quarantena sanitaria obbligatoria per quanto riguarda l'estensione al proseguimento della terapia domiciliare j) In caso di convalescenza per quanto riguarda l'estensione al proseguimento della terapia domiciliare. La presente garanzia verrà prestata entro il limite annuo previsto nel frontespizio di polizza a seconda dell'opzione prescelta.
<u>Prestazioni di Assistenza – Assistenza Scuola – DOC24</u>	La garanzia è prestata con le seguenti limitazioni: - per gli studenti tutte le prestazioni oggetto della copertura sono fornite entro 60 (sessanta) giorni dal manifestarsi della malattia respiratoria. Inoltre: ! <u>il Consulto medico telefonico in videoconferenza per emergenza sanitaria</u> è prestata per un massimo di due volte; ! <u>invio medico generico a domicilio</u>: la prestazione è fornita una sola volta ! <u>Consegna farmaci a domicilio</u>: la prestazione è fornita una sola volta ed è valida esclusivamente in Italia ! <u>Trasporto in ambulanza</u>: la prestazione è fornita una sola volta ed è valida esclusivamente in Italia Relativamente ai servizi accessori, sono tutti prestati con un preavviso di almeno 48 ore e i costi delle relative prestazioni sono a carico dell'Assicurato.

	Nel caso di Accompagnamento del minore a scuola per ricovero del genitore, la Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 5 trasporti (andata e ritorno). In caso di impossibilità ad organizzare il trasporto la Società, previa autorizzazione, rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato fino ad un massimo di 5 trasporti (andata e ritorno).
--	---



Che obblighi ho? Quale obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	Denuncia di sinistro. Sezione II “Responsabilità Civile”: in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia (Benacquista Assicurazioni) tramite internet, entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, mediante l'apposito applicativo, presente all'area riservata del sito www.sicurezzascuola.it. I casi mortali o catastrofici andranno comunicati anche a mezzo telegramma entro 72 ore dall'evento. In alternativa, il Contraente potrà comunque effettuare la denuncia dandone avviso scritto all'Agenzia (Benacquista Assicurazioni) anche tramite il Broker cui la polizza è assegnata, o alla Società entro 30 giorni da quando ne ha avuto conoscenza, indicando luogo, giorno ed ora dell'evento e le cause che lo hanno determinato ed allegando tutta la documentazione in suo possesso. <u>Sezione III “Infortuni”</u>: in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia (Benacquista Assicurazioni) tramite internet, entro 30 giorni dalla data dell'infortunio, mediante l'apposito programma, presente all'area riservata del sito www.sicurezzascuola.it. La denuncia, deve indicare il luogo, giorno ed ora dell'evento e deve essere corredata da un certificato medico di Pronto Soccorso rilasciato da una struttura Medico Ospedaliera di pronto soccorso redatto, di norma, entro 24 ore dall'accadimento del sinistro. Qualora non sia presente una struttura Medico Ospedaliera di Pronto Soccorso o per infortuni che interessino l'apparato dentario, il certificato potrà essere rilasciato da altro Medico o Specialista, sempreché detta certificazione venga redatta, di norma, entro 24 ore dall'accadimento del sinistro. I casi mortali o catastrofici andranno comunicati anche a mezzo telegramma entro 72 ore dall'evento. In alternativa, il Contraente/Assicurato potrà comunque effettuare la denuncia dandone avviso scritto all'Agenzia (Benacquista Assicurazioni) anche tramite del Broker cui la polizza è assegnata, o alla Società entro 30 giorni dall'infortunio, allegando sempre la documentazione indicata al secondo comma del presente articolo. Colui il quale richiede l'indennità deve provare l'esistenza di tutti gli elementi del proprio diritto e deve inoltre consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tale fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato. <u>Sezione IV :Assistenza</u>: in caso di sinistro l'Assicurato, o qualsiasi altra persona che agisca in sua vece, deve contattare per telefono, oppure telex, telefax o telegraficamente la Centrale Operativa ai seguenti numeri: telefono 800 231323, telefax +39 039 6057533, telefono dall'estero +39 039 6554 6618 e comunicare: le generalità complete dell'Assicurato ed un recapito telefonico; l'indirizzo - anche temporaneo - ed il numero di telefono del
---------------------------------------	--

luogo di chiamata; il numero di Polizza; la prestazione richiesta.
L'Assicurato si obbliga inoltre:

- a sottoporsi agli accertamenti medici eventualmente richiesti dalla Società;
- a sciogliere dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato;
- a produrre, su richiesta della Società, copia conforme all'originale della cartella clinica o del certificato medico comprovante il tipo di patologia e/o l'intervento eseguito;
- a fornire, a richiesta della Società, ogni documentazione comprovante il diritto alle prestazioni.

Spese mediche in Viaggio e Grandi Interventi: In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- darne avviso scritto alla Benacquista Assicurazioni, anche per il tramite del broker, o alla Società appena possibile e comunque entro 30 giorni dal termine del Viaggio, precisando le circostanze in cui il fatto è accaduto e fornendo le proprie generalità, il recapito telefonico, il numero di Polizza;
- pervenire alla Benacquista Assicurazioni, anche per il tramite del broker, o alla Società, entro il termine inderogabile di 60 giorni dalla data del Sinistro stesso: il certificato medico o la cartella clinica della patologia sofferta e/o dell'intervento eseguito; le ricevute, in originale, delle spese sostenute; la prescrizione medica per l'eventuale acquisto di medicinali con le ricevute dei medicinali acquistati.

Bagaglio: In caso di sinistro l'Assicurato deve dare avviso scritto a Benacquista Assicurazioni, anche per il tramite del broker, o alla Società, entro 30 giorni dal rientro, fornendo dati anagrafici, recapito e numero della presente polizza, indicando altresì la documentazione dettagliata in polizza.

Annullamento Gite: le condizioni essenziali per avere il rimborso sono:

- a) la Scuola dovrà denunciare tempestivamente il sinistro e comunque non oltre il 5° giorno lavorativo successivo alla data programmata di partenza, pena il mancato indennizzo, a Benacquista Assicurazioni, anche per il tramite del broker, o alla Società;
- b) la data d'insorgenza della malattia, riportata sul certificato medico, dovrà essere antecedente e/o contemporanea alla data programmata di partenza.

In ogni caso il rimborso verrà effettuato solo a condizione che non sia possibile per l'Assicurato recuperare la somma versata a titolo di acconto/caparra/saldo.

Sezione V- Tutela Giudiziaria: In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso all'agenzia (Benacquista Assicurazioni), tramite internet, entro 30 giorni, mediante l'apposito applicativo, presente all'area riservata del sito www.sicurezzascuola.it

In alternativa l'Assicurato potrà comunque effettuare la denuncia dandone avviso scritto all'agenzia (Benacquista Assicurazioni) anche per il tramite del Broker cui la polizza è assegnata, o alla Società entro 30 giorni dalla data del sinistro.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, ai sensi dell'Art. 1915 Codice Civile.

Unitamente alla denuncia, l'Assicurato è tenuto a fornire alla Società tutti gli atti ed i documenti occorrenti, una precisa descrizione del fatto che ha originato il sinistro, nonché tutti gli altri elementi necessari.

In ogni caso l'Assicurato deve trasmettere alla Benacquista Assicurazioni anche per il tramite del broker o alla Società, con la massima urgenza, gli atti giudiziari e, comunque, ogni altra comunicazione relativa al sinistro.

Sezione VI - Corpi Veicoli Terrestri Assicurazione Kasko Revisori: in caso di sinistro, l'Istituto Scolastico Contraente deve darne avviso all'agenzia (Benacquista Assicurazioni), tramite internet, entro 30 giorni, mediante l'apposito applicativo, presente all'area riservata del sito www.sicurezzascuola.it

In alternativa l'Istituto Scolastico potrà comunque effettuare la denuncia dandone avviso scritto all'agenzia (Benacquista Assicurazioni) anche per il tramite del Broker cui la polizza è assegnata, o alla Società entro 30 giorni dalla data del sinistro.

La denuncia deve contenere: data, luogo, cause e modalità del fatto, entità approssimativa del danno, eventuali testimonianze e deve essere sottoscritta anche dall'Assicurato.

Sezione VII – Corpi Veicoli Terrestri assicurazione Kasko Dipendenti in missione: in caso di sinistro, l'Istituto Scolastico Contraente deve darne avviso all'agenzia (Benacquista Assicurazioni), tramite internet, entro 30 giorni, mediante l'apposito applicativo, presente all'area riservata del sito www.sicurezzascuola.it

In alternativa l'Istituto Scolastico potrà comunque effettuare la denuncia dandone avviso scritto all'agenzia (Benacquista Assicurazioni) anche per il tramite del Broker cui la polizza è assegnata, o alla Società entro 30 giorni dalla data del sinistro.

La denuncia deve contenere: data, luogo, cause e modalità del fatto, entità approssimativa del danno, eventuali testimonianze e deve essere sottoscritta anche dall'Assicurato.

Sezione VIII – Assicurazione Kasko Lenti e Montature ed effetti personali a scuola: in caso di sinistro, l'Istituto Scolastico Contraente deve darne avviso all'agenzia (Benacquista Assicurazioni), tramite internet, entro 30 giorni, mediante l'apposito applicativo, presente all'area riservata del sito www.sicurezzascuola.it

In alternativa l'Istituto Scolastico potrà comunque effettuare la denuncia dandone avviso scritto all'agenzia (Benacquista Assicurazioni) anche per il tramite del Broker cui la polizza è assegnata, o alla Società entro 30 giorni dalla data del sinistro.

La denuncia a cura dell'Istituto Scolastico, sottoscritta dal Dirigente, deve contenere: data, luogo, cause e modalità del fatto, entità approssimativa del danno e deve essere corredata dalla dichiarazione sottoscritta dal docente che ha assistito all'evento.

Sezione IX – Elettronica: In caso di sinistro, l'Istituto Scolastico Contraente deve darne avviso all'agenzia (Benacquista Assicurazioni), tramite internet, entro 30 giorni, mediante l'apposito applicativo, presente all'area riservata del sito www.sicurezzascuola.it

In alternativa l'Istituto Scolastico potrà comunque effettuare la denuncia dandone avviso scritto all'agenzia (Benacquista Assicurazioni) anche per il tramite del Broker cui la polizza è assegnata, o alla Società entro 30 giorni dalla data del sinistro.

La denuncia a cura dell'Istituto Scolastico, sottoscritta dal Dirigente, deve contenere: data, luogo, cause e modalità del fatto, entità approssimativa del danno.

	Sezione X – Furto Portavalori: in caso di sinistro, l'Istituto Scolastico Contraente deve darne avviso all'agenzia (Benacquista Assicurazioni), tramite internet, entro 30 giorni, mediante l'apposito applicativo, presente all'area riservata del sito www.sicurezzascuola.it In alternativa l'Istituto Scolastico potrà comunque effettuare la denuncia dandone avviso scritto all'agenzia (Benacquista Assicurazioni) anche per il tramite del Broker cui la polizza è assegnata, o alla Società entro 30 giorni dalla data del sinistro. La denuncia a cura dell'Istituto Scolastico, sottoscritta dal Dirigente, dovrà essere accompagnata dalla denuncia fatta all'Autorità Giudiziaria, nonché da idonea documentazione atta a provare l'esistenza dell'incarico, la durata e l'autorizzazione dello stesso.
	Assistenza diretta / in convenzione: la Compagnia non si avvale di altre imprese in assistenza / convenzione
	Gestione da parte di altre imprese: la Compagnia non si avvale di altre imprese per la gestione dei sinistri.
	Prescrizione: Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, c.c., i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso azione giudiziale contro il medesimo.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché lo stesso annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'Art.1892 c.c., o il recesso della Società ai sensi dell'Art.1893 c.c.; in caso di assicurazione in nome o per conto di terzi si applica la disposizione di cui all'Art.1894 c.c.
Obblighi dell'impresa	Sezione III – Infortuni: valutato il danno verificata l'operatività della garanzia, ricevuta tutta la documentazione, la quietanza di danno sottoscritta e le coordinate bancarie per poter effettuare il bonifico, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione di quanto sopra. Sezione VI - Corpi Veicoli Terrestri Assicurazione Kasko Revisori e Sezione VII – Corpi Veicoli Terrestri assicurazione Kasko Dipendenti in missione: la liquidazione del danno ha luogo mediante accordo fra le Parti, ovvero – quando uno di queste lo richieda - mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato: se i periti non possono accordarsi, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.
 Quando e come devo pagare?	

Premio	Il premio di polizza viene calcolato sulla base del numero degli Alunni Iscritti e degli Operatori Scolastici secondo una delle modalità indicate in polizza che garantiscono l'attivazione di tutte le Sezioni di polizza in favore di tutti gli Assicurati all'interno di ciascuna delle opzioni seguenti se non diversamente disposto. Entro 60 gg. dalla data di effetto della copertura l'Istituto Scolastico comunicherà alla Benacquista Assicurazioni, anche tramite il Broker, i dati necessari per l'emissione della polizza utilizzando l'apposito "Modulo Regolazione Premio". Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti, la Società può fissargli un ulteriore termine non superiore a 15 giorni dalla data di scadenza della anzidetta copertura, trascorso il quale, le garanzie restano sospese fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Istituto Scolastico Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi. Per la concessione di tale proroga l'Istituto Scolastico è tenuto all'invio di una formale richiesta scritta alla Benacquista Assicurazioni anche tramite il Broker. Il premio complessivo di polizza non può comunque essere inferiore a Euro 500,00 (comprese imposte) che deve considerarsi come "Premio minimo garantito" che rimarrà in ogni caso acquisito dalla Società. Nell'ipotesi in cui venga concessa una proroga della durata della polizza, il premio relativo al periodo di proroga verrà conteggiato sulla base di 1/360 del premio annuale della polizza appena scaduta, per ogni giorno di copertura.
---------------	---

Rimborso	Non sono previsti rimborsi di premi.
-----------------	--------------------------------------



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	A richiesta dell'Istituto Scolastico o Contraente, potrà essere concessa una proroga ai sensi di legge.
Sospensione	Se il Contraente non paga le rate di premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il contraente paga quanto gli è dovuto.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

Agli alunni iscritti presso l'Istituto Scolastico Contraente e agli Operatore Scolastici dell'Istituto Scolastico Contraente.



Quali costi devo sostenere?

I costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 18,25%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

COME PRESENTARE I RECLAMI

All'impresa assicuratrice

È possibile sporgere reclami direttamente alla compagnia utilizzando i seguenti indirizzi:

AIG Europe S.A.
Rappresentanza Generale per l'Italia
Servizio Reclami
Piazza Vetra n.17 – 20123 Milano
Fax 02 36 90 222; e-mail: servizio.reclami@aig.com

Sarà cura della Compagnia riscontrare il reclamante informandolo del fatto che il reclamo è stato preso in carico entro 10 giorni dalla ricezione del reclamo medesimo. Inoltre, la Compagnia comunicherà gli esiti del reclamo entro il termine massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento del reclamo stesso.

Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (una persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), e se il reclamante non è soddisfatto della risposta ricevuta, o non ne ha ricevuta alcuna, è possibile richiedere che il reclamo sia esaminato dall'Executive Manager, basato presso la sede legale lussemburghese della Compagnia. A tale fine è sufficiente scrivere ai recapiti sopra indicati facendone richiesta: il servizio reclami inoltrerà il reclamo all'Executive Manager. Alternativamente, sarà possibile scrivere a AIG Europe SA "Service Reclamations Niveau Direction" (Servizio reclami a livello direzione): 11 rue Robert Stumper, L-2557 Luxembourg – Gran Ducato del Lussemburgo o tramite mail a: aigeurope.luxcomplaints@aig.com

All'IVASS

Possono essere inviati all'IVASS reclami aventi ad oggetto la violazione delle norme del Codice delle assicurazioni (d.lgs. 209/2005 s.m.i.), delle relative norme attuative e delle norme previste dal Codice del Consumatore (d.lgs. 206/2005 s.m.i.) attinenti alla commercializzazione dei servizi finanziari.

Possono inoltre essere inoltrati all'IVASS reclami già rivolti alla Compagnia, in caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva. A questo proposito, i reclami riguardanti il rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, dell'effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione

	delle somme dovute all'avente diritto o della gestione dei sinistri dovranno essere formulati in primo luogo all'Assicuratore affinché possano essere sottoposti all'IVASS. Inoltre, se il reclamante ha il domicilio in Italia, è in ogni caso possibile rivolgere reclami all'IVASS richiedendo l'apertura della procedura FIN-NET per le liti transfrontaliere. L'IVASS interesserà l'autorità aderente al Sistema FIN-NET dello Stato membro dove la Compagnia ha la sua sede legale (Lussemburgo), ove esistente. Di seguito i recapiti dell'IVASS: Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) Via del Quirinale, 21 00187 Roma fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it Per la presentazione dei reclami ad IVASS può essere utilizzato il modello presente sul sito dell'Istituto di Vigilanza nella sezione relativa ai Reclami, accessibile anche tramite il link presente sul sito https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html . Il nuovo reclamo dovrà contenere: a) nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; b) individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; c) breve descrizione del motivo di lamentela; d) copia del reclamo presentato all'Assicuratore all'intermediario assicurativo o all'intermediario assicurativo iscritto nell'elenco annesso e dell'eventuale riscontro degli stessi; e) ogni documento utile per descrivere più compiutamente le circostanze. In mancanza delle predette informazioni, l'IVASS potrà richiedere integrazioni al reclamante.
Al Commissariat aux assurances (CAA)	Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), si può rivolgere il reclamo al <i>Commissariat aux Assurances (CAA)</i>, autorità competente del Granducato del Lussemburgo, competente in quanto AIG Europe S.A. ha sede legale in tale Stato. Presso quest'ultima autorità sarà aperta una procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie. La CAA potrà non prendere in carico il reclamo qualora esso sia attualmente, o sia stato in passato, oggetto di giudizio o arbitrato. La procedura è attivabile solo dopo che un reclamo è stato rivolto alla Compagnia e non oltre un anno dopo tale momento se la risposta non è ritenuta soddisfacente o non ha avuto risposta. I riferimenti della CAA sono i seguenti: The Commissariat aux Assurances 11 rue Robert Stummer. L-2557 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg, Tel.: (+352) 22 69 11 - 1, caa@caa.lu Si vedano le indicazioni di cui alla seguente pagina internet:

	http://www.caa.lu/fr/consommateurs/resolution-extrajudiciaire-des-litiges . Tutte le richieste alla CAA devono essere rivolte in lussemburghese, Tedesco, francese o inglese.
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitrato	Tutte le controversie relative al presente contratto di assicurazione e ad esso connesse, ivi incluse a titolo esemplificativo quelle concernenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, verranno definite mediante arbitrato rituale o irrituale qualora ciò sia previsto dalle condizioni di assicurazione oppure se, a seguito dell'insorgere della controversia, le parti sottoscrivano una convenzione di arbitrato.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). Ai sensi dell'art. 5, comma 1 e comma 1-bis, D.Lgs. 28/2010 in materia di contratti assicurativi la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Se il reclamo è sporto nell'interesse di un consumatore (persona fisica che agisce per scopi diversi da quelli professionali), in caso di insoddisfazione rispetto all'esito del reclamo inoltrato dalla compagnia, è possibile altresì rivolgersi agli organi lussemburghesi i cui riferimenti sono disponibili sul sito di AIG Europe S.A.: http://www.aig.lu/ . Tutte le richieste agli organi di mediazione devono essere rivolte in lussemburghese, tedesco, francese o inglese.
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Tale procedura è condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare direttamente il reclamo al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accendendo al sito: http://ec.europa.eu/finance/fin-net/members_en.htm), o all'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. L'IVASS provvederà all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. Solo per i contratti stipulati on-line, la piattaforma Online Dispute Resolution Europea (la Piattaforma ODR) per effettuare il tentativo di una possibile risoluzione, in via stragiudiziale, di eventuali controversie. La Piattaforma ODR è gestita dalla Commissione Europea, ai sensi della Direttiva 2013/11/UE e del Regolamento UE n. 524/2013, al fine di consentire la risoluzione extragiudiziale indipendente, imparziale e trasparente delle controversie relative a

obbligazioni contrattuali derivanti da contratti di vendita o di servizi conclusi online tra un consumatore residente nell'Unione Europea e un professionista stabilito nell'Unione Europea attraverso l'intervento di un organismo ADR (Alternative Dispute Resolution). Per maggiori informazioni sulla Piattaforma ODR Europea e per avviare una procedura di risoluzione alternativa di una controversia relativa al Contratto, si può accedere al seguente link: <http://ec.europa.eu/odr>. L'indirizzo di posta elettronica di AIG Europe S.A. che il consumatore può indicare nella Piattaforma ODR è servizio.reclami@aig.com.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

SOMMARIO

PREMESSE

GLOSSARIO

CONDIZIONI DI GENERALI DI ASSICURAZIONE

SEZIONE I – TERMINOLOGIA CONTRATTUALE

DEFINIZIONI

GARANZIE DI ASSICURAZIONE

SEZIONE II – RESPONSABILITA' CIVILE

SEZIONE III – INFORTUNI

**SEZIONE IV – ASSICURAZIONE ASSISTENZA – SPESE MEDICHE - BAGAGLIO - ANNULLAMENTO
GITE - ASSICURAZIONE ASSISTENTI DI LINGUA STRANIERA**

NORMATIVA IN CASO DI SINISTRO

SEZIONE V – TUTELA GIUDIZIARIA

SEZIONE VI – CORPI VEICOLI TERRESTRI ASSICURAZIONE KASKO REVISORI

SEZIONE VII – CORPI VEICOLI TERRESTRI ASSICURAZIONE KASKO DIPENDENTI IN MISSIONE

SEZIONE VIII – ASSICURAZIONE KASKO LENTI E MONTATURE ED EFFETTI PERSONALI A SCUOLA

SEZIONE IX – ELETTRONICA

SEZIONE X – FURTO PORTAVALORI

SEZIONE XI – CONDIZIONI AGGIUNTIVE

**Le garanzie
del presente fascicolo informativo
si intendono operanti
esclusivamente se richiamate
nel quadro sinottico di polizza**